

Abstract. *Alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale è consumatore la persona fisica che, pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per soddisfare esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Nel caso di specie, il Giudice ha ritenuto non applicabile la normativa a tutela del consumatore, poiché si tratta di un professionista che ha sottoscritto un contratto di assicurazione per garantirsi dai danni legati all'esercizio della sua attività professionale.*

* * * * *

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Terni, Avv. S.G., ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa a iscritta al n. (...) /2012 R.G. di questo Ufficio e promossa da

P.F., rappresentato e difeso dall'Avv. F.B. unitamente e disgiuntamente all'Avv. L.M., presso il cui studio in Terni, (...), è elettivamente domiciliato, giusta delega a margine dell'atto di citazione in opposizione,

opponente

contro

P. e P. S.n.c. di P.L. e P.L., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. A.A., presso il cui Studio in Terni, Via (...), è elettivamente domiciliata, giusta delega a margine della comparsa di costituzione e risposta,

opposta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo per pagamento somma.

Passata in decisione il 21.06.2013, con termine per note fino al 15.10.2013, sulle seguenti conclusioni:

per l'opponente: "Piaccia all'Ecc.mo Giudice di Pace di Terni, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, per i motivi di fatto e diritto esposti con il presente atto: in

via preliminare/pregiudiziale, accertare e dichiarare l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Terni all'emissione del decreto ingiuntivo opposto, per essere competente il Giudice di Pace di Roma (luogo in cui il Dr. F.P. ha la residenza e il domicilio) ai sensi dell'art. 1469 *bis* c.c. e artt. 33 e 34 del d.lg. n. 206/2005 e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo per nullità dello stesso; nel merito accogliere la presente opposizione e conseguentemente accertare e dichiarare la nullità/annullamento e/o inefficacia del decreto ingiuntivo del Giudice di Pace di Terni n. (...)/2012 [R.G. (...)/2012 - Cron. (...)], notificato a mezzo del servizio postale 7 aprile 2012, col quale è stato ingiunto al Dr. F.P. di corrispondere alla società ricorrente la somma di € 780,44, oltre gli interessi legali dalla scadenza al saldo, nonché € 30,00 per spese ed € 250,00 per compensi professionali, oltre IVA e CPA, perché le richieste della società opposta P. e P. S.n.c. sono infondate in fatto e in diritto e perché nessun importo è dovuto alla medesima dall'opponente; in ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”;

per l'opposta: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria eccezione disattesa e respinta, in via preliminare, respingere la spiegata eccezione d'incompetenza territoriale in quanto infondata; dichiarare la competenza territoriale del Giudice di Pace di Terni; nel merito, respingere la spiegata opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto n. (...)/2012 emesso dal Giudice di Pace di Terni, con tutte le pronunce di legge consequenziali e con condanna del sig. P.F. al pagamento dell'importo liquidato dal Giudice con il decreto ingiuntivo n. (...)/2012 ed al risarcimento del maggior danno per la intervenuta svalutazione monetaria, con gli interessi di legge maturati e maturandi”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato, P.F. svolgeva tempestiva opposizione al decreto ingiuntivo n. (...)/2012, emesso dall'intestato Ufficio in data 20.02.2012, con il quale, su istanza della P. e P. S.n.c, gli veniva ingiunto il pagamento della somma di € 780,44, oltre gli interessi legali e le spese della procedura, come liquidate in decreto, asseritamente dovuta quale premio impagato della polizza assicurativa n. (...) Professionisti R.C.T. Eccepiva preliminarmente parte opponente, l'incompetenza per territorio del Giudice di Pace di Terni, ai sensi dell'art. 1469 *bis* c.c. e degli artt. 33 e 34 del d.lg. 206/2005 e deduceva, nel merito, di nulla dovere alla compagnia istante, a motivo della intervenuta definitiva cessazione del citato contratto a durata decennale, essendosi lo stesso prorogato tacitamente, alla sua naturale scadenza, per un solo anno, come previsto dall'art. 9 delle condizioni generali. Chiedeva, quindi, che venisse in via preliminare dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Roma e, in via principale, che venisse dichiarata la nullità/annullamento e/o inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, con vittoria nelle spese di lite. Si costituiva nei termini di rito la società opposta, contestando le argomentazioni e le richieste avversarie e sostenendo, in particolare, che l'art. 9 delle

condizioni generali di assicurazione doveva essere interpretato nel senso che, in mancanza di disdetta, il contratto doveva intendersi prorogato di anno in anno. Contestava altresì l'eccezione preliminare avversaria, non ritenendo applicabile le norme dettate a tutela del consumatore, trattandosi di polizza correlata all'attività professionale del contraente, e insisteva nella fondatezza del proprio credito e nella legittimità del decreto di cui chiedeva la conferma, con vittoria nelle spese.

Autorizzato lo scambio di note sulla istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, con provvedimento reso in data 25.01.2013 la stessa veniva rigettata e, apparendo la causa di pronta soluzione, le parti venivano invitate a precisare le loro conclusioni all'udienza del 21.06.2013, data in cui, espletato l'incombente, il Giudice la tratteneva a sentenza, assegnando termine fino al 15.10.2013 per il deposito delle note conclusionali.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto dichiarata l'infondatezza dell'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente ai sensi dell'art. 1469 *bis* c.c. e degli artt. 33 e 34 del d.lg. n. 206/2005, dovendosi considerare consumatore, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto, la persona fisica che pur svolgendo attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato professionista tanto la persona fisica quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale. Da ciò consegue che il professionista non è consumatore quando sottoscrive un contratto di assicurazione per i danni legati all'esercizio della sua attività professionale, essendo il relativo contratto stipulato proprio allo scopo di garantirsi dai rischi della responsabilità civile cui può essere esposto per lo svolgimento della sua attività professionale (in tal senso Cass. Ord. n. 23892/2006). Tant'è che la Suprema Corte ha addirittura negato la qualifica di consumatore alla persona che, in vista di intraprendere un'attività imprenditoriale, cioè per uno scopo professionale, acquista gli strumenti indispensabili per l'esercizio di tale sua attività (cfr. Cass. n. 4843/2000). In buona sostanza, dunque, la persona fisica che svolge attività imprenditoriale o professionale, può essere considerata alla stregua del semplice "consumatore" soltanto se conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana (Cass. n. 13377/07; cfr. Cass. n. 10127/2001), mentre ricorre la figura del professionista quando il contratto viene concluso per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività professionale svolta (Cass. n. 4208/2007). Motivo per cui, essendo "il contratto di assicurazione per i danni legati all'esercizio dell'attività del professionista ... appunto connesso all'attività professionale dello stesso, dato che è stipulato non per scopi estranei all'attività professionale ma per scopi a questa strettamente connessi siccome funzionali all'esigenza di garanzia dai rischi della responsabilità civile che può derivare al professionista dall'esercizio della sua attività" (Cass. n. 13643/06), l'eccezione va nel caso in

scrutinio rigettata, non essendo applicabile alla fattispecie in esame, la normativa a tutela del consumatore espressamente richiamata da parte opponente.

Nel merito l'opposizione va di contro accolta, dovendosi come di regola interpretare la clausola contrattuale di proroga tacita contenuta nell'art. 9) delle condizioni generali, in base ai principi di buona fede e correttezza ai quali la giurisprudenza ha ormai riconosciuto un rango costituzionale (cfr. Cass. 22.12.2011, n. 2828; Cass. 3.12.2008, n. 28719; Cass. 11.6.2008, n. 15476). Ebbene, in tale ottica, è lecito argomentare che la dizione usata nel citato art. 9) delle condizioni generali: "in mancanza di disdetta" la rassicurazione "è prorogata per un anno", debba intendersi - e possa essere quindi legittimamente intesa da chi sottoscrive la polizza - nel senso che la proroga tacita vale per un solo anno e non che il contratto si rinnovi di anno in anno. Ed invero, consentendo l'art. 1899 c.c. di pattuire più proroghe di durata biennale, l'aver espressamente indicato un termine inferiore non può che avvalorare tale esegesi, la quale trova ulteriore conforto nella considerazione che, trattandosi di contratto tra professionisti, sarebbe stato legittimo attendersi, qualora si fosse voluto prorogare il contratto *ad libitum* in assenza di disdetta, una specifica previsione in tal senso, valutata anche la durata "decennale" dello stesso. Né va dimenticata l'evoluzione normativa intervenuta in merito alla specifica questione, avendo il legislatore progressivamente e significativamente ridotto l'istituto stesso della proroga tacita, fino ad annullarlo del tutto per l'assicurazione R.C.A.

Considerata la reciproca soccombenza, nonché il fatto che la controversia si basa sulla divergente interpretazione di una clausola contrattuale, si ritiene equo compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Terni, definitivamente pronunciando tra le parti in causa e sulle conclusioni dalle stesse rassegnate, ogni contraria o diversa istanza disattesa, così provvede:

Rigetta l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale sollevata dall'opponente;

Accoglie nel merito l'opposizione svolta da P.F. e, per l'effetto, revoca il Decreto ingiuntivo n. (...) /2012 emesso dal Giudice di Pace di Terni;

Compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.

Terni, 22 marzo 2014